

## **LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA INTEGRATIVA DEL FISPPA**

**(a valere per le richieste dall'a.a. 2023/24)**

### PREMESSA

L'attività didattica integrativa – in assenza di indicazioni legislative di carattere nazionale – è stata regolamentata a livello di Ateneo dalla delibera n. 29 del Senato Accademico del 7 marzo 2017.

In essa si approva il regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori, che è stato modificato negli anni, e, in base al regolamento vigente, si definisce che le **attività di didattica integrativa** "sono le attività didattiche a cui **non corrispondono crediti formativi** universitari e che sono previste nell'ambito di attività formative (esempio: **esercitazioni** non previste dalla programmazione didattica, **assistenza** allo svolgimento della didattica frontale tenuta da altro docente, **interventi di tipo seminariale** volti ad illustrare alcuni aspetti di un insegnamento, assistenza a visite tecniche e attività di laboratorio, ecc.)".

Inoltre, per quanto attiene alla **attribuzione degli incarichi** ai soggetti esterni, la delibera n. 11 del 19/11/2012 del Consiglio di Amministrazione **stabilisce che le** strutture interessate sono autorizzate ad attivare le procedure comparative per lo svolgimento di attività formative di supporto nell'ambito dei corsi di studio, responsabilizzando comunque i competenti organi dei Dipartimenti a valutare le relative esigenze **secondo una logica di contenimento e riduzione della spesa**.

In base a tali disposizioni, e ad approfondimenti forniti dall'amministrazione centrale, l'erogazione di didattica integrativa deve essere attuata in rapporto ai seguenti elementi strutturali:

- a) si tratta di attività, **occasionale**, non **creditizzata**, **facoltativa** e **accessoria**; dal punto di vista dei contenuti essa possiede esclusivo **carattere pratico-laboratoriale**. Per tale ragione si precisa che per "assistenza allo svolgimento della didattica frontale tenuta da altro docente" si intende un'attività di supporto che richiede la compresenza del docente solo se tenuta all'interno dell'insegnamento. In ogni caso, tale attività non deve essere fonte di erogazione di CFU per l'esperto che la svolge in quanto attività con natura di mero supporto e non di sostituzione tout court della didattica frontale tenuta da altro docente;
- b) si impone una **valutazione di merito** sull'opportunità di attivare l'attività integrativa da parte del Presidente del Corso di Studio che ne valuterà la coerenza con il Syllabus dell'insegnamento cui la didattica integrativa è correlata;
- c) la necessità **di contenere le spese** spingono a introdurre una valutazione di opportunità circa la percentuale effettiva della Didattica integrativa da erogare secondo un criterio di risparmio delle risorse da parte del Dipartimento.

In rapporto agli aspetti evidenziati e regolati dall'Ateneo, Il FISPPA intende quindi ribadire che la facoltà di richiedere didattica integrativa spetta a tutti i docenti strutturati, tanto a tempo indeterminato quanto a tempo determinato, relativamente agli insegnamenti loro attribuiti come compito istituzionale o come affidamento diretto. Nel caso di insegnamenti attribuiti per affidamento, in seguito a bando, la valutazione sarà in capo al Presidente. A ogni docente si chiede una attenta valutazione della opportunità di accendere dei bandi in rapporto all'equilibrio che ciascun insegnamento deve

mantenere tra attività creditizzate e integrative, tenendo conto del carico complessivo di lavoro richiesto allo studente.

Si stabiliscono, quindi, le seguenti Linee Guida di Dipartimento:

1. I docenti a contratto non possono richiedere didattica integrativa, salvo diversa e motivata indicazione del Presidente di Corso di Studio.
2. Nel Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria, data l'elevata necessità di ricorrere alla didattica integrativa per coprire i laboratori obbligatori all'interno degli insegnamenti, non è opportuno richiedere ulteriore didattica integrativa, salvo diversa e motivata indicazione del Presidente di Corso di Studio. Non è quindi necessario che i docenti titolari dei laboratori richiedano la didattica integrativa perché viene già autorizzata la messa a bando secondo le indicazioni fornite dal CdS.
3. Nel Corso di Studio in Management dei servizi educativi e formazione continua, data la sistematicità di ricorrere alla didattica integrativa per supportare i docenti nella didattica blended, non è opportuno richiedere ulteriore didattica integrativa, salvo diversa e motivata indicazione del Presidente di Corso di Studio. La didattica integrativa per il blended viene assicurata, senza necessità che il docente presenti la richiesta.
4. Le richieste di didattica integrativa che arrivano oltre il termine indicato per ciascun semestre, come riportato nelle comunicazioni inviate ai docenti, non verranno prese in considerazione.
5. Le ore di didattica integrativa, se svolte all'interno dell'insegnamento, devono essere in compresenza con il docente responsabile dello stesso. Se invece sono svolte al di fuori dell'insegnamento in altro orario e/o aula, non richiedono necessariamente la compresenza. In entrambi i casi, esse non possono sostituire in alcun modo le ore di didattica frontale previste per il docente responsabile dell'insegnamento.
6. È stato stabilito che il numero di ore di didattica integrativa non può superare il 30% delle ore di didattica frontale dell'insegnamento base; rimane l'indicazione per il Corso di Management dei servizi educativi e formazione continua (che è blended) e per i Corsi della sezione di Psicologia (che sono abilitanti), di arrivare alla soglia del 50% delle ore di didattica frontale.
7. La richiesta per attività trasversali al Corso di Studio o per il recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) è di competenza del Presidente del Corso di Studio interessato; tali attività non sottostanno ai limiti di cui al punto 6. Le attività per il recupero degli OFA non sottostanno inoltre al limite di cui al punto 8.
8. L'attività di didattica integrativa non verrà attivata, o verrà sospesa, qualora gli studenti iscritti, o frequentanti, siano in numero inferiore a 5.
9. Considerata la natura accessoria dell'attività didattica integrativa non è previsto dettagliare un profilo specifico nei bandi, ma solo l'eventuale possesso di titoli accademici e professionali.
10. Quando le ore di didattica integrativa sono svolte al di fuori dell'insegnamento, non potendo gravare ulteriormente sul carico didattico dello studente, non possono essere obbligatorie.
11. il docente responsabile dell'insegnamento può introdurre una differenziazione, magari esplicitandola nel Syllabus, fra chi certifica di aver frequentato la didattica integrativa e chi no, che può anche tradursi in una riduzione del carico di studio individuale qualora lo studente partecipi alla didattica integrativa.

Approvate dal Consiglio di Dipartimento del 18 maggio 2023.